

17765

N° 17765 SENT 2013  
N° 17766 RGAC 2011  
N° 5244 CRON 2013

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma - Terza Sezione Civile, in persona del dott. Guglielmo Garri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 17766, Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2011, trattenuta in decisione all'udienza del 26 febbraio 2013 e vertente

TRA

[REDACTED]

ATTORE

E

BANCA [REDACTED] S.p.a., in persona di [REDACTED] giusta procura notarile in atti, responsabile funzione contenzioso, elettivamente domiciliata a Roma, via delle Quattro Fontane n°10, presso lo studio dell'avv.to Lucio Ghia, da cui è rappresentata e difesa in forza di procura alle liti in calce all'atto di citazione notificato in data 21/3/2011,

CONVENUTO

OGGETTO: intermediazione mobiliare e restituzione somme.

CONCLUSIONI:

per la parte attrice (citazione e memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.): "Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa e respinta, accertata e dichiarata la nullità degli atti di acquisto de quibus, e pregressi e successivi ovvero disposto il loro annullamento, condannare Banca [REDACTED] spa a restituire allo attore la

somma di €.45.000,00 per tante erogate, a fronte delle obbligazioni argentine cadute in default e sottoelencate:

*"codice titolo 9063730, quantità/valore nominale 25.000, descrizione Argentina 4.10.2004 T.F. 8.125);*

*codice titolo 9029830, quantità/valore nominale 20.000, descrizione Argentina 2010 TF 8.50* oltre commissioni erogate alla Banca ovvero quell'altra maggiore o minore che risulterà salvo gravame oltre rivalutazione ed interessi e maggior danno da mora nella misura calcolata sugli interessi che si sarebbero percepiti se si fosse investito in Bot;

in via subordinata, salvo gravame, accertata e dichiarata la responsabilità precontrattuale del convenuto Istituto condannare il resistente al risarcimento dei danni nella misura di €. 45.000,00 oltre commissioni erogate alla Banca o in quell'altro importo che risulterà, salvo gravame, oltre rivalutazione ed interessi, oltre maggior danno da mora calcolato sulla base degli interessi che la istante avrebbe percepito se avesse investito in Bot;

in via sempre subordinata, salvo gravame, dichiarare la risoluzione contrattuale per fatto e colpa esclusiva della [REDACTED] e per l'effetto condannare l'Istituto al risarcimento dei danni nell'importo di €. 45.000,00 oltre commissioni erogate alla Banca, o in quell'altro importo che risulterà salvo gravame, con la rivalutazione e gli interessi, oltre maggior danno da mora calcolato sulla base degli interessi che l'attore avrebbe percepito se avesse investito in Bot. Con vittoria di spese, spese generali, competenze ed onorari oltre Cpa ed iva".

per la parte convenuta (comparsa di costituzione e risposta): Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, e previi tutti i necessari accertamenti e declaratorie:

1) in via preliminare e pregiudiziale, rigettare le domande tutte proposte dall'attore, perché inammissibili e/o improponibili e/o prescritte, previa

declaratoria in tal senso;

2) in via subordinata e nel merito, rigettare le domande tutte proposte dall'attore, per intervenuta ratifica, convalida, o comunque rinuncia alla risoluzione, previa declaratoria in tal senso;

3) in via ulteriormente subordinata e nel merito, rigettare le domande tutte proposte dall'attore, perché infondate e comunque non provate, previa declaratoria in tal senso;

in via ulteriormente subordinata-riconvenzionale, nell'ipotesi denegata e non creduta di condanna della Banca [redacted] S.p.A. emessa a qualsiasi titolo in accoglimento delle domande dell'attore, fatta salva ogni migliore tutela e salvo ogni gravame: a) condannare l'attore, anche previa compensazione con l'importo della denegata condanna, alla restituzione in favore di Banca [redacted] S.p.A. delle somme di € 887,13, € 1.775,80 ed € 1.485,96, percepite da parte attrice a titolo di cedole, nonché di tutti i titoli obbligazionari per cui è causa e/o del valore dei medesimi e/o delle somme pari al ricavato della eventuale cessione anche parziale a soggetti terzi; b) ridurre o escludere la condanna emessa nei confronti della Banca [redacted] S.p.A.: i) ex art. 1227 c.c., I° e/o II° comma, previo accertamento del concorso colposo dell'attore; ii) previa compensazione, come *supra* meglio precisato, con le somme di € 887,13, € 1.775,80 ed € 1.485,96, percepite da parte attrice a titolo di cedole, nonché con il valore dei medesimi titoli e/o con il ricavato della eventuale cessione anche parziale a soggetti terzi, ovvero con la somma minore o maggiore che risulterà di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese, competenze, onorari e spese generali (12,5%).”

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor [redacted] ha convenuto in giudizio la Banca [redacted] S.p.a. affinché venisse dichiarata la nullità degli ordini di acquisto con i quali aveva acquistato in data 23 maggio

2000 e 2 ottobre 2000 due tranches di obbligazioni emesse dallo Stato argentino per un valore nominale pari rispettivamente ad euro 25.000,00 e 20.000,00 con conseguente condanna della medesima alla restituzione della somma investita oltre rivalutazione ed interessi. Ha, altresì, richiesto il risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale o conseguenti alla richiesta risoluzione per grave inadempimento della banca in relazione alla violazione dei doveri informativi imposti dalla normativa vigente.

Inoltre, con la memoria ex art. 183 c.p.c. ha chiesto il risarcimento del danno ex art. 2049 c.c..

A sostegno della domanda di nullità l'attore ha sostenuto che negli ordini di acquisto di cui è causa non fosse menzionata la facoltà di recesso ex art. 30 d.lgs 58/98, necessaria nel caso in cui i contratti di acquisto vengano stipulati fuori sede, come sarebbe avvenuto nel caso di specie.

Inoltre, ha evidenziato ai fini della affermazione della responsabilità precontrattuale e della risoluzione per grave inadempimento la violazione dei doveri informativi gravanti sulla banca prescritti sia dal TUF che dai regolamenti Consob.

Infine, nelle conclusioni, ha chiesto senza tuttavia allegare alcun elemento di fatto l'annullamento dei contratti di acquisto.

Si è costituita in giudizio la Banca convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.

In via preliminare ha eccepito la nullità dell'atto di citazione, la prescrizione della domanda di nullità e risarcitoria.

Nel merito ha contestato le domande attoree sia con riferimento alla nullità che riguardo alla responsabilità precontrattuale e alla risoluzione per inadempimento.

La causa, ritenuta matura per la decisione sulla base della documentazione versata in atti, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 26/2/13, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni come precisate dalle parti con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali (60 giorni) e di eventuali repliche (ulteriori 20 giorni).

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene preliminarmente il giudicante fondata l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta con riferimento alla domande di nullità degli ordini di acquisto dei Bond argentini di cui è causa. Infatti, tale censura deve ritenersi irrilevante, ai fini del decidere, indipendentemente da ogni considerazione circa la sua fondatezza, stante la carenza di interesse dell'attore in ordine all'accertamento della nullità degli ordini di acquisto dovendosi considerare prescritta l'azione di restituzione che da tale nullità deriverebbe. Gli atti di acquisto di cui è causa risalgono al 2000 e non si rinvencono validi atti di interruzione della prescrizione prima del decorso del termine quinquennale di prescrizione.

In ordine alla domanda finalizzata all'accertamento della responsabilità precontrattuale della Banca in relazione al contratto di acquisto delle obbligazioni argentine di cui è causa per violazione dei doveri di informazione il Tribunale ritiene di dover ribadire, come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sent. Cit. n. 26724/2007), che la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo risarcitorio, nel caso in cui tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti fra le parti. Nel caso di specie, va rigettata la domanda risarcitoria per responsabilità precontrattuale, atteso che dalla prospettazione effettuata in atto di citazione si evince che parte attrice non

lamenta la mancanza di informazione con riferimento al contratto quadro di negoziazione, ma la riferisce ai soli ordini di acquisto dei bond Argentina.

Parimenti, va respinta la domanda di annullamento delle operazioni di acquisto, atteso che la parte attrice non allega un preteso vizio del consenso nel quale sarebbe incorsa ai sensi degli artt. 1427, 1429 e 1439, 1 comma c.c.

In altri termini, la sollevata censura è stata formulata dall'odierno attore in maniera totalmente generica nelle sole conclusioni di cui alla citazione senza specificare le circostanze che avrebbero inciso in maniera determinante sul processo di formazione della sua volontà.

Con riferimento alla domanda di risoluzione per grave inadempimento, va rilevato che le Sezioni Unite della Suprema Corte già citate (Cass. Sez. un. n. 26724/2007) hanno affermato il principio secondo cui oggetto di tale pronuncia è solo il contratto-quadro e non le singole operazioni di acquisto svolte in esecuzione del contratto medesimo. Pertanto, la domanda di risoluzione proposta dall'odierno attore, riguardando il contratto di acquisto dei titoli di cui è causa, va respinta.

Anche ove si ritenesse formulata la domanda di risoluzione con riferimento al contratto di intermediazione, si deve, comunque, ritenere che il diritto ad ottenere il risarcimento del danno da parte dell'attore non possa derivare dall'accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento da esso spiegata, indipendentemente da ogni ulteriore considerazione, per carenza del presupposto della gravità dell'asserito inadempimento imputato alla convenuta. Gli inadempimenti dedotti, infatti, non potrebbero considerarsi, se anche ne fosse accertata la sussistenza, di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto quadro in relazione agli ordini per cui è causa, atteso che l'art. 1455 c.c. prevede la non scarsa importanza, con riguardo all'interesse dell'altra parte, per fondare la risoluzione. Gli ordini in questione, invece, hanno avuto regolare e completa esecuzione, senza alcuna

doglianza da parte dell'attore, che anzi ha percepito le cedole e ha lamentato un inadempimento agli obblighi informativi gravanti sulla banca solo dopo il default dello Stato argentino.

Infine, va rilevato che la domanda formulata con la memoria ex art. 183 c.p.c. contiene una sostanziale mutatio libelli non consentita, in quanto con essa parte attrice ha allegato circostanze di fatto nuove rispetto a quelle originariamente formulate nell'atto di citazione, per cui ne va dichiarata la inammissibilità.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.:

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da [redacted] nei confronti della Banca [redacted] S.p.a., respinta e disattesa ogni ulteriore domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) rigetta le domande proposte da [redacted];
- 2) rigetta ogni altra domanda;
- 3) condanna l'attore a rimborsare alla Banca convenuta le spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € 3.300,00 per compensi professionali oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 10/7/13.

TRIBUNALE DI ROMA  
Sezione 3<sup>a</sup> Civile

Depositato in Cancelleria  
Roma, li 28 AGO. 2013  
DIRETTORE DELLA CANCELLERIA

Il Giudice  
dott. Guglielmo Garri